

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE

Atto N. 61

Seduta del 29 MAGGIO 2014

OGGETTO: REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA RACCOLTA DEI MIRTILLI

L'anno duemilaquattordici, e questo giorno Ventinove del mese di Maggio alle ore 15,55 nell'aula consiliare della Provincia di Pistoia, si è riunito il Consiglio Provinciale convocato nei modi di legge, in seduta pubblica di prima convocazione

Risultano presenti N. 19 Consiglieri ed assenti N. 6, come segue:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
FRATONI FEDERICA	X		MONARI RITA	X	
BIAGINI MARCO	X		MALUCCHI SIMONE		X
BIAGINI SILIANA	X		BARTOLINI SONIA	X	
BONFANTI VALERIO	X		BONACCHI GUGLIELMO		X
CALISTRI SILVANO	X		GALLIGANI MAURIZIO	X	
CALVETTI GIULIANO		X	GAVAZZI CRISTINA		X
MENICACCI MARIANNA	X		LAPENNA KARIM		X
NARDI CLAUDIO	X		LA PIETRA GIACOMO PATRIZIO	X	
ROMITI GABRIELE	X		ONORI MARCO	X	
SANSONI MASSIMO	X		BALDI GIAN LUCA	X	
VANNUCCHI ALESSANDRO	X		BALDASSARRI MARCO		X
VICINELLI CLAUDIA	X		TINTORI MAURO	X	
BETTI ANDREA	X				

Presiede il Sig. Silvano Calistri in qualità di Presidente del Consiglio. Partecipa il Vice Segretario Generale Dott. ssa Manuela Nunziati incaricato della redazione del presente verbale.

Scrutatori Sigg: BIAGINI SILIANA - ONORI MARCO - ROMITI GABRIELE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 29 MAGGIO 2014 N. 61

OGGETTO: REGOLAMENTO PROVINCIALE PER LA RACCOLTA DEI MIRTILLI

Su invito del Presidente del Consiglio, l'Assessore Fragai illustra e sottopone all'approvazione del Consiglio Provinciale l'allegata proposta di deliberazione formulata, previa istruttoria, dal Dirigente Servizio Tutela Ambientale, Energia, Gestione Rifiuti, Bonifica Inquinamenti ambientali e Aree inquinate, Forestazione, Antincendi Boschivi dott. Giovanni Ariberto Merendi

Assessore Fragai

OMISSIS intervento nel file audio (1m c.a)

Terminata l'illustrazione della proposta a cura dell'Assessore Fragai il Presidente del Consiglio invita i consiglieri che ne fanno richiesta ad intervenire nel rispetto delle norme regolamentari del Consiglio sia per quanto attiene gli interventi, che le eventuali repliche e le dichiarazioni di voto.

Prendono quindi la parola:

Consigliera Monari

OMISSIS intervento nel file audio (9m c.a)

Terminati gli interventi, le repliche e le dichiarazioni di voto il Presidente del Consiglio invita il collegio a deliberare in merito al punto in oggetto.

Pertanto

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

- Udita la relazione illustrativa dell'Assessore Fragai;
- Vista la proposta di deliberazione che il predetto assessore intende sottoporre all'approvazione di questo consesso nel testo allegato alla presente (all. 1);
- Visti i pareri allegati alla proposta deliberativa rilasciati ex art. 49 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267;
- Dato atto che la proposta in esame è stata esaminata dalla III commissione consiliare nella seduta del 21/05/2014;
- Risultando esito unanime della votazione palese, accertata dagli scrutatori e ritualmente proclamata dal Presidente

DELIBERA

1) Di approvare la proposta di deliberazione di pari oggetto nel testo allegato "1" al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, così come richiamata in premessa per le motivazioni in essa contenute e in ordine alle determinazioni nella stessa specificate;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO PROVINCIALE DEL 29 MAGGIO 2014 N. 61

- 2) Di pubblicare il provvedimento all'Albo Pretorio on line ai sensi dell'art. 32 Legge 69/2009 e nella sezione "Atti" sul sito istituzionale dell'ente a cui si rinvia per le registrazioni audio della seduta;
- 3) Di dichiarare con separata ed unanime votazione per alzata di mano la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000.



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PISTOIA

Servizio Tutela Ambientale, Energia, Gestione rifiuti, Bonifica inquinamenti ambientali e aree inquinate, Titolo IV LR 39/2000, Forestazione, Antincendi Boschivi

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO PROVINCIALE

Oggetto:	Regolamento provinciale per la raccolta dei mirtilli.

IL DIRIGENTE

VISTA la L.R. 39/2000 "Legge Forestale della Toscana" in particolare il Titolo IV "Foreste di proprietà Pubblica e collettiva";

VISTO l'articolo n. 63 della Legge forestale regionale, L.R. 39/2000, Raccolta dei prodotti secondari del bosco" ove si stabilisce che :

(comma 1) i mirtilli sono considerati prodotti secondari del bosco,

(comma 3) la raccolta dei mirtilli, fatti salvi i diritti del proprietario o del possessore del fondo, è consentita entro i limiti stabiliti dalla Giunta regionale,

(comma 4) la raccolta dei mirtilli deve essere effettuata senza l'ausilio di strumenti. E' comunque vietato il taglio e lo sradicamento dell'intera pianta e l'uso, per la raccolta dei frutti, di rastrelli e pettini,

(comma 5) chi raccoglie, a fini di commercio, i mirtilli, può essere autorizzato dalla Provincia ad operare la raccolta in deroga ai quantitativi stabiliti dalla Giunta regionale ed alle modalità di cui al comma 4. L'autorizzazione non onerosa, viene rilasciata entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda.

L'autorizzazione non è richiesta ai soggetti autorizzati ai sensi della legge 6 gennaio 1931, n. 99 (Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali).

La raccolta, nel caso di terreni di proprietà privata, è consentita previo assenso del proprietario o del possessore del fondo; nel caso di terreni appartenenti al patrimonio agricolo-forestale della Regione (di seguito P.A.F.R.), è soggetta a concessione;

(comma 6) la raccolta dei prodotti secondari del bosco è vietata nelle aree rimboschite prima che siano trascorsi cinque anni dall'impianto. Da tale divieto è escluso il proprietario o il possessore del fondo;

VISTO l'art. 4 della L.R. 15 aprile 2014, n. 22 " modifiche alla legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (legge forestale della Toscana) che cita: "Dopo il comma 5 dell'articolo 63 della L.R. 39/2000 è inserito il seguente : 5 bis. L'autorizzazione di cui al comma 5 può essere rilasciata anche ai residenti che raccolgono per uso personale."

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 260 del 19/03/2001, avente come oggetto: L.R. 21/03/200 n. 39 art 63. Approvazione dei limiti di raccolta dei prodotti secondari del bosco."con la quale si stabilisce che al fine di non compromettere, attraverso un prelievo eccessivo, lo stato e la capacità produttiva delle popolazioni naturali il limite di raccolta giornaliera di mirtilli, per uso personale e per persona è di Kg due;

RICHIAMATO il Regolamento Forestale della Toscana del 08.08.2003 n. 48/R;

100 100 110

VISTA la determinazione dirigenziale n. 749 del 30/07/2013 avente come oggetto: "Legge forestale regionale, L.R. 39/2000 art. 63. disposizioni raccolta mirtilli nel patrimonio agricolo-forestale della Regione. Determinazione.";

CONSIDERATO che è necessaria l'approvazione di un apposito regolamento avente lo scopo di normare la raccolta dei mirtilli sul territorio provinciale;

VISTO, in allegato "A" la bozza di regolamento di cui all'oggetto;

DATO ATTO che il presente provvedimento è predisposto e formulato in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e direttive che costituiscono il presupposto della procedura e che lo stesso non comporta spese a carico dell'Ente;

CONSIDERATO che il presente provvedimento non necessità di parere di regolarità contabile data la natura dello stesso con il quale non si prevedono impegni di spesa;

VISTO il decreto del Presidente n. 214 del 14/06/2013 "Delibera di Giunta Provinciale n. 81 del 13/06/2013. Conferimento dell'incarico dirigenziale di responsabile del servizio Tutela ambientale, energia, gestione rifiuti, bonifica inquinamenti ambientali e aree inquinate, titolo IV L.R. n. 39/2000, forestazione, antincendi boschivi", prorogato fino al 30 giugno 2014 con decreto n. 30 del 30/01/2014;

RITENUTA propria la competenza in merito, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48, comma 1, del D.Lgs 267/2000;

RITENUTO di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs 267/2000;

PROPONE

 di approvare l'allegato "A" avente titolo "PROVINCIA DI PISTOIA - REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEI MIRTILLI";

PROPONE ALTRESÌ DI DELIBERARE

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lqs 267/2000;
- 2. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo online e sul sito internet della Provincia di Pistoia.

Pistoia, lì

Il Diribente Responsabile

Dott. For. Giovanni Ariberto Merendi

PROVINCIA DI PISTOIA REGOLAMENTO PER LA RACCOLTA DEI MIRTILLI

Art. 1 Finalità

Le disposizioni di cui al presente regolamento, disciplinano l'esercizio della raccolta dei mirtilli spontanei nell'intero territorio ricadente nella Provincia di Pistoia, nel rispetto di quanto previsto dalla L. R. 39/2000 "Legge Forestale Toscana".

La finalità delle seguenti disposizioni sono orientate al conseguimento dell'obiettivo di coniugare la salvaguardia degli ecosistemi presenti sul territorio pistoiese e l'importanza dei vaccineti, con l'esigenza di un' equilibrata valorizzazione e sfruttamento dei prodotti secondari del bosco anche ai fini del consumo privato e dello sfruttamento commerciale per favorire, in particolare, una condizione di integrazione di reddito per le popolazioni montane.

Art. 2 Modalità di raccolta

La raccolta dei mirtilli, effettuata nelle forme disciplinate dall'art. 3 e successivi, è consentita con le seguenti modalità;

- a) la raccolta a fini di commercio è di norma consentita in tutto il territorio della Provincia di Pistoia nel periodo compreso tra il 31 Luglio ed il 30 Settembre di ogni anno, fatta salva la possibilità di deroga, da autorizzarsi con apposita determinazione dirigenziale, in ragione di particolari condizioni climatiche ed ambientali che determinano il livello medio di maturazione del frutto.
 - La raccolta deve essere effettuata adottando metodi che non arrechino danneggiamento alle piante e rispettando i limiti quantitativi previsti dal successivo art. 3.
 - E' sempre vietato il taglio e lo sradicamento dell'intera pianta.
- b) l'apertura del periodo di raccolta a fini di commercio viene annualmente definito con determina dirigenziale a seguito delle indicazioni fornite dalla squadra di controllo e vigilanza del Patrimonio Agricolo Forestale regionale (di seguito anche denominato PAFR) incaricata di valutare lo stato di maturazione del frutto.
- c) al fine di stabilire quanto previsto dal precedente punto b) il territorio è suddiviso in due aree omogenee così delimitate :
 - area posta in Sx idrografica del torrente Lima e Alto Reno comprese tra il monte Libro Aperto e Porta Franca in Comuni di Abetone, Cutigliano e San Marcello Pistoiese.
 - area posta in Dx idrografica del torrente Lima, comprese tra l'alta valle del Sestaione, Selletta, Monte Gomito e Val di Luce in Comuni di Cutigliano e Abetone.

In tali aree i termini per la raccolta a fini di commercio potranno essere differiti e stabiliti annualmente con determinazione dirigenziale.

Al fine di evitare possibili rischi all'incolumità dei raccoglitori, in tutti i casi previsti da questo regolamento, la raccolta dovrà essere tassativamente attuata dalle prime luci dell'alba fino all'imbrunire.

M

Art. 3 Autorizzazioni e quantitativi consentiti

Fermo restando quanto già stabilito dalla L. R. 39/2000 art. 63 comma 3 e comma 5, nonché dalla Legge n. 99 del 6 Gennaio 1931 e di quanto consentito dal presente regolamento la raccolta dei mirtilli può essere esercitata nelle seguenti forme :

1.

Raccolta per uso personale senza autorizzazione

Fatti salvi i diritti del proprietario o del possessore del fondo, il limite di raccolta giornaliera dei mirtilli, per uso personale e per persona, è fissato entro il limite di due Kg. giornalieri senza l'ausilio di strumenti (rastrelli, pettini).

Nel caso di raccolta con le stesse modalità e quantità sopra indicate all' interno del PARF l'autorizzazione con validità stagionale, a titolo oneroso, sarà definita dalla Provincia di Pistoia e comunque non potrà essere inferiore ad euro 5,00 per singolo raccoglitore. Per tale tipologia di raccolta non verranno rilasciate autorizzazioni al transito ed uso della viabilità forestale del PAFR.

2.

Autorizzazione a fini di commercio su terreno privato (art. 63 della L. R. 39/2000 comma 5)

L'autorizzazione a fini di commercio, per la raccolta dei mirtilli su terreni di proprietà privata e con l'ausilio del rastrello è consentita previo assenso del proprietario o del possessore del fondo. La raccolta ai fini di commercio è riservata ai soggetti che dichiarino sotto la propria responsabilità e su apposita modulistica predisposta dalla Provincia di Pistoia di essere in regola con le disposizioni normative fiscali, contributive e previdenziali, ove previste.

La richiesta deve essere inoltrata alla Provincia. Il rilascio dell'autorizzazione non onerosa, fatti salvi i diritti del proprietario o del possessore del fondo, dovrà avvenire entro il termine massimo di giorni 30 dalla data di presentazione.

Il quantitativo massimo di raccolta giornaliera con l'ausilio di strumenti manuali (rastrelli, pettini) è di 70 Kg. a persona.

Fatti salvi i diritti del proprietario o del possessore del fondo, le modalità e i quantitativi sopra stabiliti, l'autorizzazione non è richiesta ai soggetti autorizzati ai sensi della Legge 6 gennaio 1931, n. 99.

3.

Autorizzazione onerosa a fini di commercio nel Patrimonio Agricolo Forestale Regionale

La raccolta ai fini di commercio in deroga ai limiti previsti dall'art. 63 della L. R. 39/2000 è riservata ai soggetti che dichiarino sotto la propria responsabilità e su apposita modulistica predisposta dalla Provincia di Pistoia di essere in regola con le disposizioni normative fiscali, contributive e previdenziali, ove previste.

Il quantitativo massimo di raccolta giornaliera con l'ausilio di strumenti manuali (rastrelli, pettini) è di 70 Kg. a persona.

Il costo di rilascio dell'autorizzazione con validità stagionale sarà definito annualmente dalla Provincia di Pistoia con atto dirigenziale, fermo restando che tale importo non potrà comunque essere inferiore ad euro 100,00 per singolo raccoglitore.

L'autorizzazione è rilasciata entro il termine di trenta giorni dalla Provincia di Pistoia.

4.

Raccolta per uso personale dei residenti (art. 63 della L. R. 39/2000 comma 5 bis)

Ai residenti nei Comuni totalmente montani di Piteglio, Cutigliano, Abetone, S. Marcello, Marliana e Sambuca Pistoiese è consentita la raccolta per uso personale, con le modalità di cui al precedente



art.2, con l'ausilio di appositi strumenti manuali (rastrelli, pettini), aventi una larghezza massima di cm. 45, fino ad un massimo kg. 12 giornalieri, per non più di 5 giornate ogni singola stagione di raccolta. Se la raccolta viene effettuata su terreni privati è necessario il preventivo assenso del proprietario o del possessore del fondo.

L' autorizzazione richiesta su apposita modulistica è rilasciata dalla Provincia di Pistoia, fatti salvi i diritti del proprietario o del possessore del fondo.

In caso di autorizzazione onerosa (raccolta all'interno del Patrimonio Agricolo Forestale Regionale) la Provincia, con determina dirigenziale, definirà annualmente il costo di tale concessione con validità stagionale che non potrà comunque essere inferiore ad euro 50,00 per singolo raccoglitore. L'autorizzazione, richiesta su apposita modulistica, è rilasciata dalla Provincia di Pistoia. Per tale tipologia di raccolta non verranno rilasciate autorizzazioni al transito ed uso della viabilità forestale

In entrambi i casi, con apposita determinazione dirigenziale, saranno stabilite le modalità per la verifica delle 5 giornate di raccolta concesse, tramite idoneo tesserino;

del PAFR.

In tutti i casi l'autorizzazione per la raccolta non può essere rilasciata a soggetti minorenni: gli stessi potranno partecipare solo alla raccolta per uso personale, solo se accompagnati da persona maggiorenne che assume ogni responsabilità.

I mirtilli raccolti dal minore concorrono a formare il quantitativo massimo consentito alla persona che lo accompagna.

Art. 4 Autorizzazione al transito ed uso della viabilità forestale

Ai fini della raccolta a scopo economico commerciale è prevista la possibilità di rilascio di autorizzazioni al transito ed uso della viabilità forestale del PAFR per il trasporto del frutto di mirtillo.

Tale autorizzazione, ha un periodo di validità pari alla durata consentita per la raccolta del frutto.

La domanda di autorizzazione, predisposta su apposita modulistica, deve essere inoltrata alla Provincia di Pistoia che ne stabilisce le modalità di rilascio, nonché il costo che sarà annualmente definito, fermo restando che tale onere non potrà essere inferiore ad euro 100,00 per ciascuna vettura autorizzata.

Al fine di accedere alla viabilità forestale del PAFR, copia dell'autorizzazione di cui sopra, se valida, dovrà essere esposta all'interno della parte anteriore dei veicoli autorizzati.

Art. 5 Modalità di pagamento

Tutti i pagamenti previsti in questo regolamento dovranno essere effettuati con le modalità che saranno stabilite con successivi atti della Provincia di Pistoia.

Art. 6 Destinazione dei proventi

Tutti gli introiti derivanti dalle autorizzazioni rilasciate a titolo oneroso nel PAFR saranno considerati di fatto proventi ricavati dalla gestione dei beni agricolo-forestali e come tali saranno destinati ad interventi di conservazione, miglioramento e potenziamento dei beni stessi e ripartiti al 45% alla Provincia di Pistoia e al 55% alla Regione Toscana.

M

Art. 7 Attività di vigilanza e sanzioni

1.

Fatte salve tutte le vigenti disposizioni normative legate al controllo alla vigilanza e alle sanzioni, il rilascio di tutte le autorizzazioni è nominativo e strettamente personale.

E' fatto altresì obbligo di esibire, ove necessario, su richiesta degli organi di vigilanza:

documento di riconoscimento;

autorizzazione valida al momento del controllo;

bollettino di avvenuto pagamento, nel caso di autorizzazione onerosa, congruo nella somma versata e nel momento di raccolta;

autorizzazione al transito ed uso della viabilità forestale del PAFR;

E' fatto altresì obbligo di permettere la verifica della quantità dei mirtilli raccolti, nonché degli attrezzi utilizzati per la raccolta.

2.

Vigilanza ed accertamento delle infrazioni.

La vigilanza sull'applicazione della legge regionale 39/2000 e del presente regolamento compreso l'accertamento e la contestazione delle relative infrazioni sono affidate a tutti i soggetti cui sono attribuiti poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alla normativa vigente.

La competenza all'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge e all'introito delle somme riscosse è della Provincia.

Il personale della Provincia addetto alla vigilanza e supporto attività forestali opererà esclusivamente all' interno del PAFR per quanto concerne la corretta applicazione del presente regolamento.

3.

Sanzioni.

In riferimento all'articolo 82, comma 5, lettera b), punto 1, della L.R. 39/2000 che prevede una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma minima di euro 60,00 e massima di euro 360,00 per la raccolta dei prodotti secondari del bosco, esclusi i funghi epigei ed ipogei, in quantità superiore ai limiti o in difformità alle prescrizioni rilasciate dalla Provincia ai sensi dell'articolo 63, della Legge forestale regionale, L.R. 39/2000, "Raccolta dei prodotti secondari del bosco",

per la violazione delle disposizioni del presente regolamento, o prescritte dalla Provincia a seguito di autorizzazione, si applica la sanzione amministrativa pari a una somma minima di euro 60,00 e massima di euro 360,00.

In particolare, la suddetta sanzione amministrativa si applica per:

la raccolta dei mirtilli in quantità superiore ai limiti o in difformità alle prescrizioni indicate nel documento autorizzativo;

mancata esibizione di valido documento di riconoscimento;

mancata esibizione di autorizzazione valida al momento del controllo;

mancata esibizione di bollettino di avvenuto pagamento, nel caso di autorizzazione onerosa, congruo nella somma versata e nel momento di raccolta;

la raccolta di mirtilli con attrezzi non conformi a quanto disposto dal presente regolamento;

la raccolta effettuata in periodi diversi da quelli consentiti;

assenza di autorizzazione valida al transito ed uso della viabilità forestale del PAFR;

fr

mancata esibizione di autorizzazione valida al transito ed uso della viabilità forestale del PAFR;

utilizzo dell'autorizzazione al transito nel PAFR per finalità diverse rispetto a quanto autorizzato;

raccolta per uso personale effettuata da minorenni non accompagnati;

raccolta per fini commerciali effettuata da minorenni;

taglio e/o sradicamento di piante di mirtillo;

raccolta effettuata in difformità alle modalità di raccolta di cui all'art.2;

accertata difformità a quanto prescritto dall'art.3 comma 4;

altre accertate difformità a quanto prescritto dal presente regolamento o da atti dirigenziali connessi all'applicazione del regolamento stesso.

4

Sequestro del prodotto e confische

In caso di violazioni al presente regolamento è sempre previsto il sequestro, per la successiva confisca, dei mirtilli raccolti, nonché il sequestro per gli eventuali attrezzi usati per la raccolta.

Art. 8 Disposizioni finali

Per quanto non esplicitamente contenuto nel presente regolamento si rimanda alla normativa vigente;

Le norme comunitarie, nazionali e regionali, prevalgono se in contrasto con quanto stabilito dal presente regolamento.

 \bigwedge

Allegato

Pareri ex art. 49 Decreto Legislativo 267/2000

Proposta di deliberazione del Consiglio Provinciale

OGGETTO: Regolamento provinciale per la raccolta dei mirtilli.



Provincia di Pistoia

Servizio Tutela Ambientale, Energia, Gestione rifiuti, Bonifica inquinamenti ambientali e aree inquinate, Titolo IV L.R. 39/2000, Forestazione, Antincendi Boschivi.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta deliberativa. Il provvedimento necessita/non necessita del parere di regolarità contabile.

Pistoia,

Il Dirigente

Dr. For. Giovanni Ariberto Merendi



Provincia di Pistoia

Servizi Finanziari

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime il seguente parere:

X	Favorevole Il presente provvedimento non necessità del parere di recomporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione econdell'ente Non favorevole per le seguenti motivazioni:	
Pistoia	D.ssa I	Diginente .

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.					
	E NEL CONSIGLIO	IL VICESEGRETARIO GENERALE Dott. ssa Manuela Nunziati			
	CERTIFICATO 1	DI PUBBLICAZIONE			
resterà per quindi dell'art. 134 – 3°	ici giorni consecutivi ai sensi de	bo Pretorio on line dale vi ll'art. 124 – 1° comma – T.U. 267/2000, e ai sensi liventerà esecutiva a seguito della decorrenza del e.			
		L'Incaricato della Segreteria			
Pistoia,	Registrazione n.				